CAMERA DEI DEPUTATI N. 2249

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Norme per la protezione biogenetica della razza canina « Lupo italiano »

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 2 dello statuto dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, recita: « Esclusa ogni e qualsiasi finalità di lucro, si propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare, perpetuare e proteggere la razza del lupo italiano (*Canis lupus italicus familiaris*) ». È noto che il lupo selvaggio è classificato come *canis lupus* e il cane domestico come *canis familiaris;* la terminologia *canis lupus italicus familiaris* indica dunque un animale:

a) domestico;

b) di appartenenza italica;

c) strettamente apparentato al lupo selvaggio.

Si tratta di una razza canina molto speciale, costruita sul ceppo del lupo dell'Appennino, per una particolare combinazione genetica e poi con criteri selettivi naturali ed estremamente rigorosi che hanno portato a risultati favorevoli sotto il profilo morfologico, fisico, psichico, con notevole stabilità di carattere e una totale affidabilità nei rapporti con l'ambiente umano che la rende particolarmente idonea all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità, anche e specialmente nel campo del soccorso.

« Uniformità e costanza nel tempo delle caratteristiche morfologiche e comportamentali, rispondenza di tali caratteristiche a canoni non soltanto estetici, ma funzionali, notevoli attitudini a compiti di utilità »: così concludeva sinteticamente la relazione del comitato scientifico presentata molti anni fa al Consiglio superiore dell'agricoltura, quando si pose il problema di dotare questa razza di strumenti di protezione validi che la estraniassero dai cir-

cuiti commerciali comportanti pericolosi rischi di inquinamento genetico.

La riuscita del « Lupo italiano » rappresenta un fatto unico e di difficilissima ripetibilità; tutti gli altri tentativi analoghi, compreso quello di Konrad Lorenz, il padre della moderna etologia, che dovette rinunciare al suo sogno, hanno sempre evidenziato aspetti negativi, sia dal punto di vista fisico che comportamentale, tra i quali ultimi in special modo la scarsa adattabilità al lavoro. Un esempio fra tutti il cane lupo di Saarloos, bell'animale, ma in pratica inutilizzabile come ausiliare.

Non a caso i cinofili francesi, fin dal 1979 nello statuto dell'*Association française des amis du loup d'Italie,* definirono il successo del lupo italiano « una pietra miliare negli studi di genetica canina ».

Un primato italiano che venne poi clamorosamente all'onor del mondo quando i *mass media* raccontarono la storia di Lougy, il lupo italiano che, affidato ad una volontaria francese, salvò una persona sepolta da oltre ottanta ore sotto le macerie a seguito del terremoto del Cairo del 1982.

Il lupo italiano è dunque unico, perché:

è il solo esempio al mondo di un animale che unisce armoniosamente le qualità del cane e del lupo, pur essendo, a tutti gli effetti, un animale domestico e da lavoro. Da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 ha istituito il Registro anagrafico ufficiale del lupo italiano in applicazione dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, affidandolo all'ETLI. Inoltre la nota n. 22708 del 20 luglio 1989 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'opera dell'ETLI di « particolare interesse di natura pubblica » e l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni in base alla delibera del CIPE del 2 maggio 1989 relativa alla salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione ed in base all'articolo 4, comma 2, lettera *b)* della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che comporta, sia detto ad abbondanza, una evidente totale collocazione in area zootecnica;

è il solo animale allevato senza scopo di lucro, ma secondo una concezione innovativa del rapporto fra l'uomo, l'animale e la natura.

Esso è pertanto protetto da una normativa di Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI; in presenza di serie motivazioni, esso può essere « affidato » in base al Protocollo ufficiale e sotto il controllo dell'ETLI.

L'ETLI opera quindi in forza del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e del disciplinare, emanato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, che riassume tutti i decreti, stabilisce definitivamente le sue competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti; inoltre l'ETLI è iscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, tra gli organismi di volontariato a livello nazionale (lettera 29 marzo 1994, Prot. n. 81246, Naz. 2.3).

In particolare l'ETLI, a norma del suddetto disciplinare:

gestisce il Registro anagrafico ufficiale del « lupo italiano », istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con i relativi controlli funzionali; in detto Registro vengono iscritti unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti, in seguito ad accoppiamenti programmati dall'ETLI;

amministra nel proprio centro di selezione il « *pool* » genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso, ricerca (in superficie, sotto macerie e sotto valanga), oltreché di persone, anche di animali feriti, ad azione antibracconaggio (con duplice finalizzazione dunque alla protezione civile ed a quella ecologica), e ad altri impieghi di interesse pubblico;

svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale, con la propria

divisione SCAUP per gli addestramenti di utilità pubblica e con le proprie delegazioni volontarie locali;

istituisce e gestisce, sempre per esplicita prescrizione del disciplinare, corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche in sedi staccate e itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami intermedi e finali, rilascia brevetti e convalida i brevetti rilasciati da altre scuole da esso riconosciute;

intrattiene un rapporto operativo organico con il Corpo forestale dello Stato, che partecipa in misura paritetica alla Commissione esami e brevetti ETLI, la quale opera nei due campi abilitati a livello nazionale, quello dell'ETLI di Cumiana (Torino) e quello del Corpo forestale dello Stato di Volpago del Montello (Treviso) con la sua propaggine alpina di Auronzo di Cadore (Belluno);

è assistito da una Commissione scientifico-tecnica istituita dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, composta oltre che da scienziati, cattedratici ed esperti, da rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali, la quale ha funzioni di indirizzo e di controllo. È da considerare che, in campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia anche nell'identificazione genetica per eventuali disconoscimenti delle parentele, raggiunta con la collaborazione del laboratorio di genetica molecolare dell'Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).

È da notare che l'impiego di questa razza da parte del Corpo forestale dello Stato è avvenuto dopo concreta verifica delle sue qualità psico-fisiche: adattabilità, facilità di apprendimento, dedizione e totale affidabilità, acutezza di tutti i sensi ed eccezionale resistenza sia alle fatiche che agli agenti atmosferici, che lo rendono l'ausiliare ideale delle unità di soccorso e per tutti i compiti di istituto.

È particolarmente significativo che questo patrimonio, di grande valore biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, primato italiano ammirato nel mondo, sia stato creato e tenuto in vita per trent'anni grazie ad uno sforzo e un sacrificio privato, che ha visto mobilitate, in modo volontario, molte persone di tutte le categorie sociali e professionali, dovendo spesso fare i conti con incomprensioni, disinformazione, gelosie, meschini interessi.

La scelta di optare, per tutela della conservazione genetica, per la non commerciabilità dell'animale, chiedendo ed ottenendo dallo Stato una normativa specifica autonoma, indispensabile per evitare la degradazione genetica di un risultato eccezionale e praticamente irripetibile, al di fuori quindi della cinofilia commerciale rappresentata dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), è stata duramente scontata.

Esauriti i mezzi privati, alcuni miliardi in trent'anni, solo un intervento finanziario pubblico può ormai evitare l'irreparabile perdita di questa straordinaria realtà.

Le proposte di legge presentate dall'onorevole Zaniboni nel 1991, dell'onorevole Torchio nel 1992, dell'onorevole Zacchera nel 1994, come pure i disegni di legge presentati dai senatori Tapparo, Londei e Signorelli, sempre nel 1994, sono decaduti per scioglimento anticipato del Parlamento.

La rapida approvazione della presente proposta rappresenta un atto di saggezza, di responsabilità e di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1987, e 21 dicembre 1988, definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 30 marzo 1988 e definitivamente inquadrato con disciplinare del Registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (*Canis lupus italicus familiaris*), la promozione di studi, ricerche, tecniche di addestramento, soprattutto a fini di pubblica utilità, di soccorso e di protezione civile, e la selezione secondo le direttive del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che concernono specificatamente la conservazione dell'integrità e della complessità genetica.

2. Al funzionamento dell'ETLI si provvede mediante conferimento di fondi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile pari a un miliardo di lire per anno.

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.